



## **Consiglio della Regione Emilia-Romagna**

### *108^ seduta della VII Legislatura*

Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana dell'8 maggio 2002.

Presiede il presidente del Consiglio regionale Antonio La Forgia, indi il vicepresidente Daniele Alni.

Segretari: Rosalia Amato e Marcello Bignami.

\* \* \* \* \*

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1) AIMI Enrico              | 23) LEONI Andrea           |
| 2) ALNI Daniele             | 24) LODI Vittorio          |
| 3) AMATO Rosalia            | 25) LOMBARDI Marco         |
| 4) BABINI Luisa             | 26) LORENZI Franco         |
| 5) BALLARINI Giovanni       | 27) MAJANI Anna            |
| 6) BARTOLINI Silvia         | 28) MARRI Maria Cristina   |
| 7) BERETTA Nino             | 29) MASELLA Leonardo       |
| 8) BERTELLI Alfredo         | 30) MATTEUCCI Fabrizio     |
| 9) BIGNAMI Marcello         | 31) MAZZA Ugo              |
| 10) CAMPAGNOLI Armando      | 32) MEZZETTI Massimo       |
| 11) CANE' Gabriele          | 33) MUZZARELLI Gian Carlo  |
| 12) COTTI Lamberto          | 34) NERVEGNA Antonio       |
| 13) DELCHIAPPO Renato       | 35) PINI Graziano          |
| 14) DELRIO Graziano         | 36) RIDOLFI Rodolfo        |
| 15) ERRANI Vasco            | 37) RIVI Gian Luca         |
| 16) FILIPPI Fabio           | 38) SABBI Bruno Carlo      |
| 17) FRANCESCONI Luigi       | 39) SALOMONI Ubaldo        |
| 18) GIACOMINO Rocco Gerardo | 40) TAMPIERI Guido         |
| 19) GILLI Luigi             | 41) TASSI Pietro Vincenzo  |
| 20) GNASSI Andrea           | 42) VARANI Gianni          |
| 21) GUERRA Daniela          | 43) VILLANI Luigi Giuseppe |
| 22) LA FORGIA Antonio       | 44) ZANCA Paolo            |
|                             | 45) ZANICHELLI Lino        |

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta gli assessori Bastico, Borghi, il vicepresidente Dragotto, i consiglieri Bosi e Parma.

---

**Oggetto n. 2614:** Indirizzi regionali per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica. (Proposta della Giunta regionale in data 11 febbraio 2002, n. 183)



nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Regione Autonomie-Locali;

Ritenuto pertanto di procedere a presentare al Consiglio, ai fini dell'approvazione, la suddetta proposta di "Indirizzi regionali per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusiva";

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo, Dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della delibera della Giunta n. 2774 del 10 dicembre 2001;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale, Dr.ssa Paola Castellini, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della delibera della Giunta n. 2774 del 10 dicembre 2001;

Su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- di presentare al Consiglio, per l'approvazione, gli "Indirizzi regionali per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi" della stampa quotidiana e periodica allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

-----

## **INDIRIZZI REGIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

### **1) Contenuti del presente documento**

La Regione, ai sensi di quanto stabilito all'art. 6 del D.Lgs. n. 170/2001, definisce gli indirizzi programmatici per la predisposizione, da parte del Comune, dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica.

Ai sensi del D.Lgs. n. 170/2001 si intende per:

- a) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
- b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi elencati al comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 170/2001 che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.

### **2) Piani comunali di localizzazione dei punti di vendita esclusivi**

1. Al fine di favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa secondo i principi affermati dall'art. 21 Cost., i Comuni predispongono il piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, assicurando il più razionale insediamento delle rivendite in ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita esclusivi, e non esclusivi.

2. L'approvazione dei piani comunali di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di giornali e riviste ha luogo a seguito della consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori.

3. Il piano comunale ha, di norma, validità quadriennale.

### **3) Metodologia del piano**

1. Al fine delle predisposizioni del piano di cui al punto precedente, i Comuni: a) accertano i punti di vendita esistenti nel territorio comunale, distinti in esclusivi e non esclusivi, secondo i criteri del decreto legislativo 170/2001 individuandone l'ubicazione anche in relazione all'eventuale suddivisione del territorio in zone, sulla base delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere; b) accertano i punti di vendita soggetti ad autorizzazioni a carattere stagionale; c) individuano, per i centri urbani, la distribuzione territoriale dei punti di vendita esclusivi, anche con riferimento al numero delle famiglie ed alla densità demografica; d) individuano l'addensamento dell'utenza potenziale, tenendo conto degli insediamenti residenziali, direzionali, scolastici, commerciali ed industriali, dall'assetto viario e delle comunicazioni, delle grandi infrastrutture di traffico (quali le stazioni ferroviarie, le autostazioni, i porti e gli aeroporti), delle correnti turistiche permanenti e stagionali, dei centri culturali e sportivi; e) individuano le località rurali e montane in cui, tenuto conto delle particolari condizioni di accesso, occorre favorire la presenza di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica.

#### **4) Contenuto del piano**

1. Sulla base degli accertamenti di cui al punto 3 e nel rispetto dei criteri fissati dal presente atto, il piano determina: a) la localizzazione ottimale dei punti di vendita in relazione alle finalità enunciate ed agli obiettivi stabiliti dal primo comma punto 2 del presente atto; b) le conseguenti esigenze di nuova apertura e di trasferimento dei punti di vendita, anche con indicazioni di priorità, e in rapporto alla caratteristica esclusiva dell'esercizio; c) le zone turistiche eventualmente comprensive dell'intero territorio comunale nelle quali è consentito il rilascio di autorizzazione a carattere stagionale di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 170/2001.

I Comuni possono altresì definire le tipologie dei chioschi e delle altre rivendite, prevedendo anche dimensioni minime che consentano un'ampia esposizione delle diverse testate.

#### **5) Autorizzazione**

1. L'attività di rivendita di giornali e riviste non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 170/2001 rilasciata dal Comune.

2. Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciato di diritto - prescindendo quindi dalla verifica con il piano di localizzazione o con i parametri, demografici, economici e sociali di cui all'art. 2 comma 6 del decreto n. 170/2001.

3. Qualora il Comune non sia dotato di piano comunale e nel territorio del Comune, di una frazione di esso ovvero di una circoscrizione comunale non esistono punti di rivendita, è dovuta l'autorizzazione, allorché nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di 400 metri.

4. La rivendita di giornali, quotidiani e periodici in posti fissi ubicati o da ubicarsi all'interno di: a) stazioni ferroviarie, interporti, autostazioni; b) ospedali; c) campeggi organizzati e villaggi turistici è soggetta ad autorizzazione.

5. Le autorizzazioni relative ai punti di vendita non sono trasferibili al di fuori degli impianti all'interno dei quali sono ubicati e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con l'impianto medesimo.

6. Ai fini dell'attivazione dei suddetti esercizi interni il richiedente deve possedere il preventivo assenso dell'ente proprietario.

## **6) Esercizio abusivo dell'attività**

1. L'esercizio abusivo dell'attività di vendita di giornali e riviste è sottoposto in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del decreto n. 170/2001, alla medesima disciplina sanzionatoria prevista per l'esercizio abusivo dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa.

## **7) Autorizzazioni a carattere stagionale**

1. L'autorizzazione a carattere stagionale di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 170/2001, può essere rilasciata, per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dell'anno, nelle località in cui si verificano consistenti flussi turistici.

## **8) Domande concorrenti**

1. In caso di domande concorrenti, i Comuni individuano criteri di priorità in modo da assicurare comunque la preferenza: a) nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti di vendita esistenti e domande di aperture di nuovi punti di vendita inerenti la stessa area di localizzazione, ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio da aree che il piano di localizzazione di cui all'art. 2 qualifica come servite da un numero eccedente di punti di vendita; b) nel caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti di vendita esclusivi e punti di vendita non esclusivi ai soggetti che intendono effettuare l'esercizio esclusivo dell'attività di vendita; c) a parità di condizioni, è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

## **9) Distributori automatici**

1. La vendita tramite distributori automatici di quotidiani e riviste nonché di soli quotidiani ovvero di sole riviste, in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, si deve intendere, rispettivamente, come punto di vendita esclusivo soggetto, pertanto, alle disposizioni di cui all'art. 2 comma 2 secondo capoverso e punto di vendita non esclusivo assoggettato come tale alla disciplina di cui all'art. 2 comma 6 del decreto n. 170/2001. Per tale fattispecie, il Comune, nell'effettuare la pianificazione di cui all'art. 6 comma 2 del decreto n. 170/2001, deve tener conto della loro consistenza nel territorio.

## **10) Pareri**

1. Al fine della predisposizione dei piani comunali di localizzazione dei punti di vendita esclusivi è preventivamente sentito il parere delle seguenti organizzazioni: a) le associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori; b) le associazioni più rappresentative a livello nazionale dei distributori; c) le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori.

2. Il parere, che va acquisito a titolo consultivo a prescindere dalla istituzione della Commissione comunale di cui al punto 12 è richiesto in forma scritta. Le organizzazioni suddette esaminano le proposte entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ed esprimono il parere. Trascorso tale termine, si intende che il parere è favorevole.

## **11) Commissioni comunali**

1. Per la definizione degli aspetti programmatici inerenti all'attività delle rivendite di giornali e riviste, i Comuni costituiscono apposita commissione consultiva, chiamandone a farvi parte un rappresentante e il relativo supplente per ciascuna delle organizzazioni indicate al punto 11.

2. I Comuni decidono sulla composizione delle commissioni e sulle modalità del loro funzionamento;

3. Le commissioni durano in carica cinque anni.

## **12) Autorizzazione al subingresso**

1. Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita di giornali e riviste per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.

2. Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 comma 1 del decreto n. 170/2001, il trasferimento della gestione o della titolarità per atto inter vivos o mortis causa è soggetto alla sola comunicazione al Comune competente per territorio. Il subentrante può iniziare l'attività di vendita senza attendere il decorso dei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.""

-----

Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente "Attività Produttive" di questo Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 4683 del 17 aprile 2002;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con deliberazione in data 11 febbraio 2002, progr. n. 183, riportate nel presente atto deliberativo.

\* \* \* \*

MCC/dn